

SENTENZE DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Il caso "Simmenthal"

La Sentenza cd. "Simmenthal" (9 marzo 1978 C-106/77) è la celebre decisione nella quale la CGUE ha affermato il potere dei giudici ordinari di disapplicare le norme interne contrastanti con quelle europee direttamente applicabili. Detta giurisprudenza fu poi recepita dalla Corte Costituzionale Italiana con il caso Granital (Sent. Cort. Cost. 5 giugno 1984 n. 170) che analizzeremo successivamente.

Questione di fatto

La Simmenthal S.P.A. importava in Italia, dalla Francia, un lotto di carni bovine destinate all'alimentazione umana. L'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie italiane (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) prevedeva che per dette importazioni dovessero essere percepiti i diritti per i controlli sanitari. L'impresa importatrice riteneva che dette imposizioni fossero contrarie alla libera circolazione delle merci su territorio europeo, così il 13 marzo 1976 si rivolge al il pretore di Susa per la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto. Quest'ultimo solleva quindi, con ordinanza 6 aprile 1976, rinvio pregiudiziale (ex art. 177 del Trattato CEE), nel quale invitava i giudici di Lussemburgo a pronunciarsi riguardo il presunto contrasto tra la normativa italiana e l'interpretazione dell'art. 30 del Trattato CEE. La Corte di Giustizia affermava che " i controlli sanitari, sistematici o meno, effettuati al confine in occasione dell'importazione di animali o carni destinati all'alimentazione costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell'art. 30 del Trattato, come pure che devono, in via di principio, considerarsi tasse d'effetto equivalente a dazi doganali gli oneri pecuniari imposti, per ragioni di controllo sanitario, sui prodotti importati, in occasione del loro passaggio alla frontiera."

La risoluzione del contrasto

In seguito a detta sentenza il pretore di Susa intimava tramite decreto ingiuntivo l'amministrazione delle Finanze di restituire alla Simmenthal S.P.A. quanto versato, con i rispettivi interessi.

L'Amministrazione delle Finanze si opponeva al decreto, sostenendo che dovesse essere sollevata questione di legittimità costituzionale, come da prassi interna.

Interveniva nel giudizio anche il Governo della Repubblica Italiana secondo il quale qualora le norme interne incompatibili fossero state precedenti al diritto europeo si sarebbe verificata l'ordinaria abrogazione, viceversa qualora fossero state successive, sarebbe stato necessario adattarsi ai criteri rimessi ai singoli ordinamenti giuridici che nel caso di specie avrebbe previsto il giudizio costituzionale (da notare che il governo richiama la sentenza n. 232 del 1975, nella quale la Corte Costituzionale aveva ribadito che, "Nell'ordinamento giuridico italiano, non sarebbe consentito al giudice di «disapplicare» la norma di legge, criterio non coerente con il principio della separazione dei poteri. Perché possa essere disapplicata, anche quando sia in contrasto con i principi enunciati dalla Costituzione, la norma di legge deve essere abrogata ovvero essere dichiarata costituzionalmente illegittima dall'organo costituzionale competente").

Così il pretore di Susa trovandosi a fare i conti tra la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale e l'effetto diretto delle norme europee (art. 189 CEE), decideva di rimettere nuovamente la questione alla CGUE chiedendo se il giudice, nei casi come quelli descritti, potesse

direttamente disapplicare la norma interna contrastante con quella europea o dovesse sollevare questione di legittimità costituzionale.

Nel dispositivo della sentenza la CGUE affermava che “Il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.”

Nel caso di specie veniva quindi disapplicata la norma interna al fine di dare diretta applicazione all'art 30 del Trattato CEE, che prevede la libera circolazione delle merci su territorio europeo.

Con la sentenza del 1975, relativa al caso I.C.I.C., la Corte costituzionale affrontò, risolvendolo, il problema del conflitto di regolamenti comunitari seguiti da leggi di recepimento (non richieste dall'art. 189 del Trattato CEE) e da leggi contrastanti. L'argomentazione utilizzata era la seguente: l'emanazione di leggi successive contrastanti con norme comunitarie comportava l'illegittimità costituzionale delle prime per violazione dell'articolo 11 Cost.; era dunque escluso il potere del giudice ordinario di disapplicare la norma interna incompatibile con il diritto comunitario ed era invece necessario l'intervento della Corte costituzionale per accertarne l'illegittimità costituzionale. Rispetto a tale pronuncia, innanzitutto è stato notato – sul piano delle fonti – un primo cedimento delle istituzioni nazionali rispetto a quelle europee, mediante l'articolazione del sistema interno delle fonti del diritto con l'inserimento dei Trattati e dei regolamenti comunitari in posizione intermedia tra le leggi costituzionali e le leggi ordinarie⁵². Inoltre, e soprattutto, si è rilevato come essa, pur riconoscendo l'autonomia delle dinamiche normative della Comunità (in ciò distaccandosi nettamente dalla propria Costa c. ENEL), ne individuasse altresì i limiti, consistenti nella previsione – con modalità e termini propri – di un giudizio di costituzionalità.

La CGCE accertò la totale incompatibilità della soluzione adottata dalla Corte italiana nella sentenza I.C.I.C. con il sistema comunitario e mise a punto la sua posizione sul principio del primato, attraverso una sentenza di più ampio respiro, quella celebre del 1978 relativa al caso Simmenthal, in cui affermò chiaramente la preminenza delle norme comunitarie su quelle nazionali. L'intervento della Corte di Giustizia era stato richiesto con rinvio pregiudiziale dal Pretore di Susa, il quale domandava se i giudici nazionali, nel garantire ai cittadini i diritti attribuiti loro dal diritto comunitario, dovessero disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con quelle comunitarie. La Corte di Giustizia, contestando

l'orientamento seguito dalla Corte costituzionale italiana – circa la propria competenza esclusiva ad effettuare il giudizio in merito all'eventuale prevalenza delle norme comunitarie su quelle interne, come confermato, da ultimo, nel caso I.C.I.C. – sottolineava la necessità di un controllo diffuso nel quale spettasse a ciascun giudice nazionale, in sede di applicazione delle norme comunitarie, garantire la piena efficacia delle stesse. Insomma, dopo aver ribadito – esponendola per la prima volta in modo organico – la sua concezione dell'ordinamento comunitario come autonomo ed avente come destinatari sia gli Stati membri che i singoli, e quindi il principio del primato di questo sui diritti interni, la Corte di Lussemburgo sancì l'inapplicabilità ipso iure, a partire dall'entrata in vigore dei Trattati, di ogni norma interna incompatibile con le norme dell'ordinamento comunitario direttamente applicabili. Di qui l'obbligo per il giudice nazionale competente di applicare integralmente le disposizioni del diritto comunitario e tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli

Il caso Granital

Detto indirizzo veniva recepito dalla Corte Costituzionale Italiana con la sentenza cd. "Granital" (Sent. 5 giugno 1984 n. 170).

Questione di fatto

La Granital S.P.A presentava alla dogana di Savona una dichiarazione di importazione in Italia di 500 tonnellate di orzo canadese, accettata in data 22 febbraio 1972. Al momento della liquidazione dei diritti doganali veniva richiesta all'impresa una somma inferiore a quella in vigore al momento della dichiarazione di importazione, in quanto era entrata in vigore una disposizione che prevedeva dazi doganali inferiori. Interveniva intanto una sentenza della CGUE (15 giugno 1976), la quale interpretava l'art 15 del regolamento CEE n. 120/1967, in virtù del quale i diritti doganali che devono essere corrisposti da quanti importano merci nella CEE sono quelli del giorno in cui la dichiarazione di importazione risulta accettata dalla dogana.

In virtù di questa sentenza la dogana intimava con atto ingiuntivo del 28 aprile 1977 la società Granital a liquidare a suo favore la differenza tra quanto versato e i dazi previsti al momento dell'accettazione della dichiarazione. La società si opponeva a detto decreto.

Nelle more del giudizio entrava in vigore il D.P.R. 695/78 il quale prevedeva che, nel caso in cui dovesse mutare tra l'atto di accettazione e quello di liquidazione l'ammontare dei diritti doganali, l'impresa importatrice possa richiedere che venga applicato il tasso inferiore. All'art. 3 veniva previsto che detta disciplina retroagisse all' 11 settembre 1976, giorno in cui veniva pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea la sentenza interpretativa sopra citata. Si poneva quindi un contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria.

Il giudice a quo solleva quindi questione di legittimità costituzionale per presunta violazione dell'art. 11 della Costituzione dell'art. 3 del D.P.D 695/78.

La risoluzione del contrasto

Tralasciando i tecnicismi del caso di specie quello che è rilevante ai fini della nostra analisi è come la Corte Costituzionale approdi a rivedere la propria giurisprudenza. Fino a questo punto infatti sarebbe stato suo compito intervenire al fine di rimuovere l'ostacolo alla piena attuazione del diritto comunitario. Afferma invece in questa memorabile sentenza che, al fine di sanare il dissidio, sia compito del giudice ordinario disapplicare la norma interna al fine di dare piena applicazione al regolamento comunitario. Precisa altresì che l'effetto di detto contrasto non è l'abrogazione della norma interna, ma la disapplicazione della stessa, operando il diritto interno e quello comunitario in ambiti diversi. Viene quindi ricondotto tutto a una questione di competenza.

Rimane sempre salva la possibilità del giudice a quo di avvalersi dello strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 177 del Trattato, al fine di risolvere eventuali questioni interpretative.

È necessario dar voce ad un obiter della sentenza stessa, nel quale la Suprema Corte conferma la cd. "dottrina dei controlimiti", già richiamata nella Sent. 183/1973, ovvero la sua competenza a pronunciarsi nel caso in cui la normativa comunitaria direttamente applicabile dovesse porsi in contrasto con i principi fondamentali del testo costituzionale, eventualità necessaria al fine di salvaguardare il nocciolo duro dell'ordinamento giuridico. La questione viene quindi giudicata inammissibile

Il caso Frontini

La sentenza della Corte Costituzionale italiana sul Caso Frontini (sentenza n. 183 del 1973) è una delle più importanti nel contesto del rapporto tra diritto nazionale e diritto comunitario (oggi diritto dell'Unione Europea). Ecco un riassunto dettagliato:

Contesto

La signora Frontini, contribuente italiana, contestò il pagamento di un'imposta comunitaria (prevista da regolamenti della Comunità Economica Europea, l'antenata dell'Unione Europea), sostenendo che violava principi fondamentali della Costituzione italiana. In particolare, si appellò all'articolo 11 della Costituzione, che stabilisce i limiti entro cui l'Italia può cedere sovranità per finalità di cooperazione internazionale.

Questioni principali

La Corte Costituzionale fu chiamata a decidere su due punti fondamentali:

1. La compatibilità del diritto comunitario con la Costituzione italiana: Se le norme comunitarie fossero in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione.
2. Il ruolo dell'articolo 11 della Costituzione: Se la cessione di sovranità implicata dall'adesione alla Comunità Europea rispettasse i limiti previsti dalla Costituzione.

Decisione della Corte

- **Primato del diritto comunitario:** La Corte riconobbe il principio secondo cui il diritto comunitario prevale sul diritto nazionale ordinario. Ciò significa che, in caso di conflitto, le norme europee devono essere applicate, anche se contrarie alle leggi italiane.
- **Limiti alla cessione di sovranità:** La Corte sottolineò che l'articolo 11 della Costituzione consente la limitazione della sovranità nazionale, ma solo nei limiti necessari per garantire la pace e la giustizia tra le nazioni, e sempre che le istituzioni comunitarie rispettino i principi fondamentali della Costituzione italiana.
- **Controllo costituzionale sulle norme comunitarie:** La Corte dichiarò che il diritto comunitario non può prevalere quando entra in conflitto con i principi fondamentali e i diritti inviolabili dell'uomo tutelati dalla Costituzione italiana. In questi casi, spetta alla Corte Costituzionale verificare se le norme europee siano compatibili con i valori costituzionali.
- **Conferma del pagamento delle imposte:** Nel caso specifico, la Corte non ritenne che la norma comunitaria violasse i principi fondamentali della Costituzione, quindi respinse il ricorso della signora Frontini.

Importanza della sentenza

- **Equilibrio tra diritto comunitario e costituzionale:** La sentenza del caso Frontini ha tracciato una linea chiara sul rapporto tra diritto comunitario e costituzionale, affermando la prevalenza del primo, ma solo entro i limiti stabiliti dalla Costituzione.
- **Principio della "controlimita":** Questo principio stabilisce che le norme comunitarie non possono violare i principi fondamentali della Costituzione italiana, anticipando discussioni che si sarebbero sviluppate negli anni successivi, in Italia e in altri paesi membri dell'UE.

Questa sentenza è considerata una pietra miliare del diritto costituzionale Italiano ed europeo, poiché ha definito il quadro del dialogo tra l'ordinamento italiano e quello comunitario, segnando uno dei primi esempi di controllo costituzionale delle norme europee in Italia.

Il caso Costa contro Enel della Corte di Giustizia

Signor Costa contesta il pagamento bolletta ENEL e contesta conformità legge nazionalizzazione energia elettrica per violazione trattato

Il Giudice conciliatore di Milano solleva una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia :

- a) questione di interpretazione su articoli del trattato pregiudiziale
- b) Questione di Costituzionalità (violazione articolo 11 cost.)

Per il Governo italiano: questione (interpretazione) inammissibile perché il giudice interno non potrebbe non applicare la legge interna successiva alla legge di esecuzione del Trattato CEE. La Corte rileva che, a differenza dei comuni trattati internazionali, il trattato CEE ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell'ordinamento giuridico degli Stati membri all'atto dell'entrata in vigore del trattato e che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare. Infatti, istituendo una comunità senza limiti di durata, dotata di propri organi, di personalità, di capacità giuridica, di capacità di rappresentanza sul piano internazionale, ed in specie di poteri effettivi provenienti da una limitazione di competenza o da un trasferimento di attribuzioni degli Stati alla comunità, questi hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato quindi un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi.

Tale integrazione nel diritto di ciascuno Stato membro di norme che provengono da fonti comunitarie, e più in generale, lo spirito e i termini del trattato, hanno per corollario l'impossibilità per gli Stati di far prevalere, contro un ordinamento giuridico da essi accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore, il quale pertanto non potrà essere opponibile all'ordine comune.

Se l'efficacia del diritto comunitario variasse da uno Stato all'altro in funzione delle leggi interne posteriori, ciò metterebbe in pericolo l'attuazione degli scopi del trattato contemplata nell'art. 5, secondo comma, e causerebbe una discriminazione vietata dall'art. 7.

Gli obblighi assunti col trattato istitutivo della comunità non sarebbero assoluti, ma soltanto condizionati, qualora le parti contraenti potessero sottrarsi alla loro osservanza mediante ulteriori provvedimenti legislativi. I casi in cui gli Stati hanno diritto di agire unilateralmente sono espressamente indicati (v. ad es. gli articoli 15, 93 n. 3, 223/225) e d'altronde le domande di deroga degli Stati sono soggette a procedure d'autorizzazione (v. ad es. gli articoli 8 n. 4, 17 n. 4, 25, 26, 73, 93 n. 2, terzo comma, e 226) che sarebbero prive di significato qualora essi potessero sottrarsi ai loro obblighi mediante una semplice legge interna.

La preminenza del diritto comunitario trova conferma nell'art. 189, a norma del quale i regolamenti sono obbligatori e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. Questa disposizione, che non è accompagnata da alcuna riserva, sarebbe priva di significato se uno Stato potesse unilateralmente annullarne gli effetti con un provvedimento legislativo che prevalesse sui testi comunitari (è chiaramente una questione di rispetto degli obblighi giuridici assunti mediante trattato – evitare che Stati possano applicare diritto UE selettivamente)

Dal complesso dei menzionati elementi discende che, scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa comunità .

Il trasferimento, effettuato dagli stati a favore dell' ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del trattato implica quindi una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile col sistema della comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia .

Il caso Van Gend en Loos (1963)

La questione verte intorno all'art 12 del TCE (trattato comunità europea) . Si aveva una unione doganale caratterizzato dalla tariffa doganale esterna comune e nessun dazio interno.

L'art 12 era una disposizione che aveva come destinatari gli stati vietando di modificare i dazi esistenti.

L'Olanda per un meccanismo di qualificazione della merce cambia la classificazione doganale di un prodotto chimico che la Van Gend en Loos importava dalla Germania all'Olanda.

Ad un certo punto si trova a dover pagare un dazio aumentato quindi la situazione è che l'Olanda ha violato il trattato, l'art 12.

L'azienda nn può andare davanti alla corte di giustizia perché non è previsto che i privati contestino le violazioni di norme degli stati.

C'è un altro meccanismo previsto dal trattato che si chiama ricorso per infrazione : è uno stato membro o la commissione che fanno ricorso alla corte di giustizia (c'è una fase pre contenziosa).

La corte può dichiarare l'infrazione.

All'epoca non c'era il sistema di sanzioni che c'è ora, era solo previsto che la corte potesse dichiarare la violazione o meno

L'azienda va davanti ad una commissione tariffaria olandese , un giudice olandese e inizia un ricorso contro l'Olanda sostenendo che aveva violato l'art 12.

L'Olanda nella sua costituzione prevede che le norme di diritto internazionale, dei trattati ratificati che sono self executing (si danno esecuzione da se, non hanno bisogno di integrazione normativa) essa prevale sulle norme interne.

La commissione tariffaria deve decidere una controversia tra a un privato e lo stato olandese .

L'azienda chiede di riavere indietro i soldi del dazio .

La commissione ha un dubbio : come dovrebbe risolvere la controversia ? Ha un dubbio su come si interpreta l'art 12 . È una norma che conferisce diritti soggettivi ai privati ?

Il giudice nazionale ha lo strumento del rinvio pregiudiziale : il giudice sospende il giudizio e chiede l'interpretazione della norma alla corte di giustizia.

È uno strumento che si usa prima che la corte nazionale arriva alla decisione e l'interpretazione deve servire al giudice per risolvere la controversia.

La controversia non è decisa a livello della corte di giustizia.

La commissione tariffaria non è un giudice di ultima istanza, non aveva un obbligo di operare il rinvio alla corte (questo obbligo ce l'hanno solo i giudici di ultima istanza).

Il giudice olandese chiede alla corte se l'art 12 è una norma a effetto diretto (self executing) , se può quindi conferire diritti soggettivi ai privati tutelati dai giudici nazionali. In questo caso il diritto soggettivo è quello di non pagare il dazio.

Alcuni stati e anche la commissione possono intervenire davanti alla corte di giustizia.

L'Olanda interviene dicendo che non conferisce diritti soggettivi perché il destinatario della norma sono gli stati. È un obbligo posto in capo agli stati e il diritto soggettivo è degli altri stati.

È un rapporto tra stati, è lo stato che eventualmente lo fa valere.

La commissione ha una discrezionalità totale nel iniziare un ricorso per infrazione , fa scelte politiche sulle infrazioni più gravi o meno.

Se non agiscono gli stati membri e non agisce la commissione.

L'azienda non avrebbe potuto fare niente e allora invece attraverso il rinvio pregiudiziale emerge l'infrazione dell'Olanda.

Anche se il rinvio non è stato pensato per questo ha fatto emergere le violazioni commesse dallo stato membro. È vero che i privati non hanno accesso diretto alla corte ma attraverso il rinvio pregiudiziale si fa sì che emergano queste eventuali violazioni commesse dagli stati membri.

La corte di giustizia dice che questo è un trattato diverso dagli altri per cui i soggetti del trattato non sono solo gli stati ma anche i privati e quindi questi possono far valere davanti ai giudici nazionali le norme dei trattati.

La corte dice che i soggetti dell'ordinamento sono anche i privati.

La norma per essere applicata dal giudice deve essere una norma chiara, precisa e incondizionata.

Una norma auto applicativa.

La corte riconosce l'effetto diretto della norma del trattato.

La commissione tariffaria parla di effetto interno, cioè se l'art 12 ha un efficacia immediata e se il privato può trarre direttamente dal trattato dei diritti soggettivi , il diritto di non amare il dazio aumentato.

Il problema è che il trattato si rivolge agli stati.

L'Olanda ha una responsabilità di aver violato il trattato nei confronti di Germania, è un rapporto Inter statale.

I destinatari sono anche i privati e se la norma è chiara e precisa l'azienda non deve pagare il dazio e si vede restituita i dazi pagati.

Se non viene attivato un ricorso per infrazione l'Olanda continua a violare il diritto europeo.

Le norme del trattato possono essere invocate davanti ai giudici e nazionali e quindi ogni persona interessa diventa il guardiano. Ogni soggetto potenzialmente diventa un guardiano dei trattati, può iniziare un ricorso davanti a un giudice nazionale.

Senza la Van Gend e Loos l'efficacia del diritto era affidata alla commissione o un altro stato membro, in questo caso invece l'effettività del diritto europeo è aumentato. Abbiamo l'interesse soggettivo di andare davanti al giudice.

Ogni soggetto che può ricavare un diritto soggettivo dal diritto europeo può invocare il diritto europeo davanti alla corte nazionale.

La sentenza può essere divisa in due parti :

- Nella prima parte la corte si interroga sul problema dei destinatari del trattato, la corte ci dice che il trattato ha caratteristiche particolari e quindi non è come gli altri trattati : la comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale , a favore del quale gli stati hanno rinunciato ai loro poteri sovrani(anche se in settori limitati), è un ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli stati membri ma anche i loro cittadini .

La comunità è un ordinamento giuridico , quello che fa l'Ue è la produzione di norme. Ha delle sue peculiarità , i privati sono anche soggetti dell'ordinamento.

Gli stati hanno rinunciato ai loro poteri sovrani , gli stati possono riprendersi delle competenze conferite. Non è quindi una rinuncia, hanno limitato l'elenco delle loro competenze.

Sembra che ci sia una specie di accordo della corte, cioè si riferisce ai settori di cui gli stati hanno dato la competenza alla comunità.

La corte ha poi interpretato in maniera molto estensiva le competenze conferite. Per accertare se le norme hanno questo effetto La corte fa riferimento allo spirito, alla struttura e al tenore di esso.

Lo spirito è più una interpretazione di tipo teleologico eppure è messa per prima, la struttura è una interpretazione di tipo concettuale.

La corte non si pone come una classica corte internazionale, non inizia con l'interpretazione basta sul significato delle parole (tenore che mette per ultimo).

Fa riferimento allo scopo, al preambolo e all'art 117 (rinvio pregiudiziale).

Lo scopo del trattato cee, cioè l'instaurazione di un mercato comune il cui funzionamento incide direttamente sui soggetti della comunità, implica che esso va al di là di un accordo che si limitasse a creare degli obblighi reciproci fra gli stati contraenti.

Ciò è confermato dal preambolo del trattato il quale, oltre a menzionare i governi, fa richiamo ai popoli e, più concretamente ancora, dalla instaurazione di organi investiti istituzionalmente di poteri sovrani da esercitarsi nei confronti sia degli stati membri sia dei loro cittadini. Va poi rilevato che i cittadini degli stati membri della comunità collaborano, attraverso il parlamento europeo e il comitato economico e sociale, alle attività della comunità stessa.

Oltre a ciò, la funzione attribuita alla corte di giustizia dall'articolo 177 [pergiudiziale 267 t.fue], funzione il cui scopo è di garantire l'uniforme interpretazione del trattato da parte dei giudici nazionali, costituisce la riprova del fatto che gli stati hanno riconosciuto al diritto comunitario un'autorità tale da poter essere fatto valere dai loro cittadini davanti a detti giudici.

In considerazione di tutte queste circostanze si deve concludere che la comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti, non soltanto gli stati membri ma anche i loro cittadini.

Pertanto il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emananti dagli stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi. Si deve ritenere che questi sussistano, non soltanto nei casi in cui il trattato espressamente li menziona, ma anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal trattato ai singoli, agli stati membri o alle istituzioni comunitarie.

La contropartita è un diritto soggettivo dei privati, il diritto è corrispondente all'obbligo degli stati membri.

Tenuto conto della struttura del trattato in materia di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente, va rilevato che l'articolo 9 - secondo il quale la comunità è fondata su un'unione doganale - sancisce come principio fondamentale il divieto di tali dazi e tasse. Questa disposizione, collocata all'inizio della seconda parte del trattato che definisce i "fondamenti della comunità", viene concretata e attuata dall'articolo 12.

- Nella seconda parte si chiede se l'art 12 ha le caratteristiche per essere applicati dagli stati interni.

L'art 12 non necessita di integrazioni, è sufficiente al giudice per risolvere la controversia?

Sì, la norma è chiara, precisa e incondizionata. La corte ci dice che il disposto dell'articolo 12 pone un divieto chiaro e incondizionato che si concreta in un obbligo non già di fare, bensì di non fare. A questo obbligo non fa riscontro alcuna facoltà degli stati di subordinarne l'efficacia all'emanazione di un provvedimento di diritto interno. Il divieto dell'articolo 12 e per sua natura perfettamente atto a produrre direttamente degli effetti sui rapporti giuridici intercorrenti fra gli stati membri ed i loro amministrati.

Per la sua attuazione, quindi, l'articolo 12 non richiede interventi legislativi degli stati.

Risponde poi all'obiezione del governo olandese: il fatto, poi, che questo stesso articolo designi gli stati membri come soggetti dell'obbligo di non fare non significa affatto che gli amministrati non se ne possano avvalere.

L'argomento che i tre governi che han depositato osservazioni scritte traggono dagli articoli 169 e 170 [infrazione 258 e 259 tfue] del trattato e del resto infondato .

La circostanza che gli or citati articoli consentano alla commissione e agli stati membri di convenire davanti alla corte lo stato che sia venuto meno ai suoi obblighi non implica infatti che ai singoli sia precluso di far valere gli obblighi stessi davanti al giudice nazionale, precisamente come quando il trattato fornisce alla commissione i mezzi per imporre agli amministrati l'osservanza dei loro obblighi, non esclude con ciò la possibilità che, nelle controversie fra singoli davanti ad un giudice nazionale, questi possano far valere la violazione di tali obblighi .

Ove le garanzie contro la violazione dell' articolo 12 da parte degli stati membri venissero limitate a quelle offerte dagli articoli 169 e 170, i diritti individuali degli amministrati rimarrebbero privi di tutela giurisdizionale diretta . inoltre, il ricorso a detti articoli rischierebbe di essere inefficace qualora dovesse intervenire solo dopo l' esecuzione di un provvedimento interno adottato in violazione delle norme del trattato . la vigilanza dei singoli, interessati alla salvaguardia dei loro diritti, costituisce d' altronde un efficace controllo che si aggiunge a quello che gli articoli 169 e 170 affidano alla diligenza della commissione e degli stati membri .

dalle considerazioni che precedono emerge che, secondo lo spirito, la struttura ed il tenore del trattato, l' articolo 12 ha valore precettivo ed attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare .

Non tutte le norma hanno effetto diretto.

Lo hanno tutte quelle che riguardano lo scambio delle merci.

Il caso Taricco

Il caso Taricco nasce da un rinvio pregiudiziale fatto dal GUP di Cuneo, davanti al quale era stato incardinato un procedimento penale che vedeva il signor Taricco, e altri soggetti, imputati di reati fiscali riguardanti l'IVA. Specificatamente gli imputati avevano creato società fittizie, con sede in altri stati dell'UE, dalle quali la società italiana, in cui erano coinvolti gli imputati, acquistava bottiglie di champagne. Le società con sede in altri stati dell'UE erano state create ad hoc.

C'era, quindi, un passaggio commerciale a titolo oneroso tra lo Stato italiano e un altro stato dell'UE; per cui questa operazione rientrava nel campo di applicazione della direttiva del 2006 n. 112 (emanata dal Consiglio) secondo cui tali attività erano considerate esenti dall'IVA. Le bottiglie venivano, poi, vendute a società estere che emettevano fatture alla società italiana, registrandole così negli appositi registri. A seguito di ciò venivano presentate dichiarazioni IVA fraudolente.

Il giudice italiano, dal momento che sussisteva l'intento fraudolento, rinviava a giudizio. In questa fase, però, il magistrato fece una riflessione: i reati imputati ai soggetti avevano un termine di prescrizione di 8 anni e, di certo, in considerazione delle tempistiche molto lunghe dei processi italiani, non si sarebbe arrivati in tempo ad una sentenza di condanna.

Dato che gli imputati avevano utilizzato la direttiva UE a proprio vantaggio, la stessa è compatibile con la nostra disciplina degli artt. 160 e 161 c.p. relativi alla prescrizione? La nostra normativa sulla prescrizione non dovrebbe applicarsi per consentire la piena efficacia del diritto dell'UE?

Per rispondere a tutte queste domande il GUP, con ordinanza, faceva rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, chiedendo di chiarire se l'art. 160 ultima comma c.p. comportava una violazione della concorrenza specificata nel trattato dell'Unione europea.

L'intervento della Corte di Giustizia

I giudici europei specificavano che non era possibile coordinare la disciplina della concorrenza europea con quella della prescrizione nazionale.

Ancora, la Corte di Giustizia risponde al quesito del GUP sottolineando che questa direttiva non può essere considerata in modo isolato, ma va interpretata alla luce dell'art. 4 del TUE e alla luce dei paragrafi 1 e 2 del 325 TFUE. Questo articolo, in particolare, a detta della Corte, obbliga gli Stati membri a lottare contro qualsiasi condotta che possa intaccare il mercato europeo, in particolare ordina di combattere la frode mettendo in campo tutte le energie. In tal caso, specificatamente, la frode all'IVA ledeva gli interessi economici dell'Unione.

Pertanto, i giudici europei conclusero nel senso della disapplicazione della disciplina italiana in tema di prescrizione quando si tratta di frode grave.

Le questioni più rilevanti

L'istituto della prescrizione, nell'ordinamento italiano, è disciplinato da norme sostanziali contenute nel codice penale, non da norme procedurali. Quando si parla di norme penali sostanziali (come quelle che definiscono gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati o le cause di giustificazione) è necessario rispettare il principio di legalità ex art. 25, comma 2, Cost.

La Corte di Giustizia può ordinare la disapplicazione di norme penali, ma non può farlo laddove questa disapplicazione andrebbe a ledere degli interessi fondamentali dell'ordinamento penale. E ciò in piena conformità alla cosiddetta teoria dei controlimiti, in base alla quale non è possibile intaccare i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale.

Inoltre, l'effetto dell'intervento della Corte di Giustizia, su quello e su altri processi riguardanti reati attinenti a interessi finanziari europei, sarebbe stato, sostanzialmente, quello di azzerare i termini di prescrizione. "Azzerare" nel senso di rendere inesistenti tali termini; i reati sarebbero diventati imprescrittibili.

Quindi, sia la Corte di Appello di Milano che la Corte di Cassazione sollevano questione di legittimità costituzionale. Il ricorso alla Corte costituzionale era sostenuto dalla suddetta natura di norma sostanziale della prescrizione. Ad esempio, infatti, ad essa deve essere applicato il principio di irretroattività della norma penale (corollario del principio di legalità poc' anzi richiamato). La disapplicazione della normativa sulla prescrizione nel caso Taricco, infatti, avrebbe comportato una conseguenza sfavorevole per gli imputati di tale processo. Questi avevano commesso il reato confidando in un certo termine di prescrizione; disapplicando tale disciplina, ovvero comunque individuando un termine più lungo o, addirittura, l'imprescrittibilità, gli imputati non avrebbero conosciuto le reali conseguenze a cui sarebbero andati incontro.

La Corte costituzionale si è trovata dunque a un bivio: accettare l'interpretazione della Corte di Giustizia, oppure provare ad aprire un dialogo con i giudici europei, dato che una questione di tale genere avrebbe intaccato i rapporti tra UE e Italia. Quindi fa un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia con ordinanza n. 24 del 2017 e chiede se la "regola" Taricco (ovvero la non applicazione della normativa sulla prescrizione in caso di frode grave e nel caso in cui sia perpetuata in una serie innumerevoli di casi) debba essere applicata anche qualora ci fosse una base legale sufficientemente determinata, ovvero se nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione fosse parte del diritto penale sostanziale con tutte le relative conseguenze del caso, tra cui la soggezione al principio di legalità e il conseguente contrasto con i principi costituzionale dello Stato membro.

La Corte costituzionale dà la possibilità alla Corte di Giustizia di correggere il tiro e chiarire quando tale regola Taricco debba trovare applicazione. A ben vedere, infatti, il rispetto della legalità penale non è sancito solo nella Costituzione italiana, ma anche nell'art. 49 della Carta dei diritti dell'Unione Europea. Quindi, la Corte di Giustizia, qualora avesse confermato la sua scelta, sarebbe andata contro anche alla Carta di Nizza.

La Corte di Giustizia, nella sentenza definita "Taricco seconda", sembra accogliere le richieste della Corte costituzionale. In prima battuta, i giudici europei riconoscono la non valutazione dell'art 49 e sottolineano come è necessario rispettare il principio di legalità definito negli ordinamenti nazionali, ma successivamente specificano che le norme sulla prescrizione hanno natura processuale non sostanziale e, di conseguenza, non si applicherebbe il principio di legalità. Quindi i reati contro gli interessi finanziari dell'Unione sarebbero sempre punibili.

La conclusione

La Corte Costituzionale con sentenza n. 115 del 2018 non si preoccupa di chiarire perché la prescrizione abbia natura sostanziale piuttosto che processuale, ma dal momento che è un istituto disciplinato dal diritto penale (e non dal diritto processuale) deve essere rispettato il principio di legalità. Quindi la "regola Taricco" non troverebbe alcuna applicazione nel nostro ordinamento, perché determinerebbe una modifica in peius della prescrizione, in contrasto con il principio di irretroattività della norma più sfavorevole, corollario del suddetto principio di legalità (che integra il fondamento della teoria dei controlimiti).